



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 40 IN DATA 16-04-2018

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PAESE IN BICICLETTA 2018" DEL 25.04.2018

Il Titolare di Funzioni Dirigenziali

VISTO il programma della manifestazione organizzata dal Comune di Paese in collaborazione con le Associazioni Comunali, intesa ad ottenere la chiusura al traffico veicolare nelle strade comunali denominate Via Impianti Sportivi e via Olimpia nel tratto interessato alla partenza compreso tra via Roma e via Fosse Ardeatine, allo scopo di poter svolgere in sicurezza, la 28 edizione della pedalata ecologica non competitiva denominata "Paese in Bicicletta 2018" **dalle ore 08,00 alle ore 09.30 di mercoledì 25 Aprile 2018;**

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 47 del 04/04/2018, in riferimento all'organizzazione della manifestazione "Paese in Bicicletta 2018", in collaborazione con le associazioni del territorio;

VISTA l'autorizzazione allo svolgimento di detta manifestazione;

VISTO il piano di sicurezza ed emergenza sanitaria;

RITENUTO necessario disciplinare la circolazione veicolare, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione di cui sopra, tutelando nel contempo la circolazione dei veicoli, dei pedoni e delle cose;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 9 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285;

VISTE le circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 16742 del 22/02/2010, prot. 381 del 28/01/2011 e n. 164 del 14/01/2015;

VISTO l'art. 107 comma 3 T.U. 267/2000;

VISTA la determinazione prot. n. 1031 del 29/12/2017, con la quale il dirigente dell'Area "Gestione del Territorio", ha assegnato l'incarico di titolarità di posizione organizzativa e la responsabilità delle istruttorie e di ogni altro adempimento inerente i procedimenti di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, del D.L.vo 30/04/1992, n. 285, che fissa le disposizioni per la regolamentazione della circolazione dentro e fuori i centri abitati;

VISTE le circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 16742 del 22/02/2010 e prot. 381 del 28/01/2011;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/2017 del 07.06.2017 – Direttiva Gabrielli e la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/2017 del 28.07.2017 – Direttiva Morcone;

VISTA la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 11464/2017 e la circolare n. 11991/2017;

VISTE le note della Prefettura di Treviso e in particolare la nota prot. 3429 del 12.09.2017 (tutela della safety e security negli spazi pubblici);

RITENUTO opportuno aderire alla richiesta e al fine di tutelare la sicurezza della circolazione;

ORDINA

la **chiusura al traffico veicolare nonché divieto di sosta con rimozione forzata** (eccetto veicoli di pronto soccorso, pronto intervento, polizia stradale, protezione civile, a servizio di persone disabili e al servizio dell'organizzazione autorizzati) **delle strade comunali denominate Via Impianti Sportivi e via Olimpia** nel tratto compreso tra via Roma e via Fosse Ardeatine, allo scopo di poter svolgere in sicurezza, la partenza della 28 edizione della pedalata ecologica non competitiva denominata **“Paese in Bicicletta 2018”**.

Tale disposizione sarà in vigore **dalle ore 08:00 alle ore 09:30 di mercoledì 25 Aprile 2018**.

Si impone quanto segue:

1. durante lo svolgimento della predetta manifestazione non competitiva, sia attuata la sospensione della circolazione stradale temporanea lungo tutto il percorso di gara, limitatamente al passaggio dei ciclisti delimitato dai cartelli INIZIO CORSA e FINE CORSA di cui all'art. 360 Regolamento di esecuzione C.d.S. e in ottemperanza alla prescrizioni imposte con il titolo autorizzativo;
2. dovranno essere rispettati il percorso e gli orari indicati nel programma presentato nonché le prescrizioni imposte nell'autorizzazione;
3. dovrà essere garantito ai residenti e frontisti di accedere alle rispettive proprietà ed il transito ai mezzi di soccorso e in servizio di pubblica sicurezza;
4. sia a carico e a cura del comitato organizzatore, la posa della relativa segnaletica di chiusura strade e indicazione delle relative deviazioni, ai sensi del C.d.S. e del regolamento esecutivo;
5. dovrà essere garantito il transito pedonale e ciclabile in condizioni di assoluta sicurezza;
6. sia a carico del comitato organizzatore il mantenimento della sicurezza stradale e la tutela della pubblica incolumità;
7. dovrà essere assicurato da parte del comitato organizzatore il perfetto ripristino e pulizia della sede stradale e della segnaletica sia orizzontale che verticale esistente nelle zone interessate dai lavori;
8. i partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento d'esecuzione;
9. dovrà essere garantito un adeguato servizio sanitario.

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento D.P.R. 16/12/1992, n. 495, è inoltre possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmesso:

- all'Albo Pretorio del Comune di Paese (TV), perché sia resa nota al pubblico;
- al responsabile della società organizzatrice della manifestazione, perché sia resa esecutiva mediante l'installazione dei prescritti segnali stradali che dovranno essere posti in loco, mantenuti in efficienza e rimossi al termine della manifestazione a cura e spese della società richiedente senza alcun onere per il Comune;
- all'Ufficio Sport Comunale di Paese (TV), per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti che vorrà adottare;
- all'Ufficio Tecnico Comunale di Paese (TV), per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti che vorrà adottare.

Gli appartenenti alle forze di polizia che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati della regolare osservanza di quanto indicato nel presente dispositivo e potranno adottare, in caso di necessità, ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione veicolare e pedonale se ritenuti necessari. Per le trasgressioni trovano applicazione gli artt. 6 e 7 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

A norma degli artt. 21-quinquies e 21-nonies, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si avvisa che gli interessati hanno facoltà di presentare eventuali istanze di autotutela.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento ai fini delle presente ordinanza, è il responsabile del Servizio Vigilanza, Vice Commissario Valter Crosato.

Ai sensi della legge 241/1990 e seguenti si indicano:

Responsabile dell'istruttoria: Vice Comm. Davide Barbieri

Responsabile del procedimento: Vice Comm. Valter Crosato

Il Titolare di Funzioni Dirigenziali

Vicecommissario Valter Crosato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa